

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 LUGLIO 2015

(proposta dalla G.C. 9 luglio 2015)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRO' Gioacchino	NOMIS Fosca
ALUNNO Guido Maria	FERRARIS Giovanni Maria	ONOFRI Laura
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
ARALDI Andrea	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
BERTHIER Ferdinando	LATERZA Vincenzo	SCANDEREBECH Federica
BERTOLA Vittorio	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	TROMBOTTO Maurizio
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CASSIANI Luca	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	MUZZARELLI Marco	VIALE Silvio
CERVETTI Barbara Ingrid		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti Consiglieri: CURTO Michele - D'AMICO Angelo - DELL'UTRI Michele - FURNARI Raffaella - LOSPINUSO Rocco.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie", hanno il fine di precisare e aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

Si propone di sostituire l'Articolo 6 - Voltura dell'autorizzazione con il seguente:

"Articolo 6 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.
2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività/dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione.
3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
4. E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.
5. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.
6. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m.i.. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti."

L'attuale disposizione regolamentare prevede che, per ottenere la voltura dei mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare dell'autorizzazione, tra le parti vi sia stata cessione dell'attività, ovvero trasformazione o fusione in caso di società. Tale previsione, nonché la conseguente attività di accertamento, ha comportato nel corso della sua vigenza una serie di difficoltà applicative a cui la modifica in questione intende porre rimedio:

- le suddette circostanze (cessione/trasformazione/fusione) sono accertate dagli uffici

- mediante l'analisi della documentazione prodotta dagli utenti o la successiva verifica delle autocertificazioni: spesso gli atti riguardanti società di capitali o contratti atipici risultano di difficile interpretazione, comportando un aggravio dell'iter di lavorazione delle pratiche;
- a seguito della cosiddetta liberalizzazione delle licenze commerciali, sempre più di rado si ricorre alla cessione vera e propria, preferendo segnare una discontinuità tra le attività anche della medesima tipologia, realizzate negli stessi locali;
 - per alcune categorie, in specie quelle in cui l'elemento soggettivo è considerato qualificante (ad esempio: agente immobiliare, mediatore creditizio, eccetera), non è contemplata la cessione dell'attività, anche qualora vengano acquisiti i beni aziendali.

La modifica proposta intende estendere la possibilità di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione (riferita ai soli mezzi pubblicitari) a tutti gli interessati, purché ne facciano richiesta entro 90 giorni. Si chiarisce così il principale obiettivo della norma, consistente non tanto nella verifica dei rapporti commerciali tra le parti, quanto nella disciplina del passaggio di titolarità nell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari.

Al fine di approntare i necessari interventi sulla modulistica e sugli applicativi informatici in uso presso gli uffici, conseguenti a suddetta modifica, nonché di coordinare la stessa con il nuovo assetto previsto per i diritti di segreteria, si propone di posticiparne la decorrenza al 1 ottobre 2015.

All'articolo 9 (Procedura autorizzatoria semplificata), si sostituisce il comma 4 con il seguente: "L'istanza prevista al punto b) può essere presentata unicamente in formato cartaceo presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La dichiarazione prevista al punto a) potrà essere trasmessa anche per via telematica, tramite posta elettronica o altra procedura attivata dal Servizio, almeno sette giorni prima della data di installazione comunicata."

Tale modifica, oltre a rispondere alle numerose segnalazioni giunte agli uffici di rendere maggiormente accessibili i servizi a chi intende utilizzare i canali telematici (riducendo al contempo l'affluenza del pubblico agli sportelli), appare in linea con i principi espressi dall'Agenda Digitale Italiana, che indirizza le pubbliche amministrazioni verso l'attuazione della digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative.

All'articolo 9 (Procedura autorizzatoria semplificata), si aggiunge il seguente comma:
"5. In aggiunta a nuove installazioni, è possibile utilizzare la procedura autorizzatoria semplificata anche per richiedere il mantenimento in opera di tende senza dicitura e faretto purché già autorizzati."

La modifica intende facilitare la gestione unitaria delle autorizzazioni riguardanti mezzi pubblicitari di nuovo collocamento e impianti esenti dal canone (tende senza dicitura) o funzionali alla determinazione della tariffa applicabile (faretto). Attualmente si richiede la presentazione di domande distinte (o la rimozione degli impianti e successivo ripristino), comportando esclusivamente un aggravio della procedura di autorizzazione.

All'articolo 18 (Modalità per l'applicazione delle tariffe), comma 1, lettera B, punto g), si

aggiunge "per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente".

Con la presente modifica si intende recepire il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene inapplicabile il criterio generale di calcolo dell'area assoggetta al canone (tariffa per superficie complessiva) in presenza di mezzi pubblicitari contenenti messaggi autonomi (Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, 12 gennaio 2012, n. 252). Considerando quale base imponibile la superficie complessiva del mezzo in presenza di una pluralità di messaggi si potrebbe infatti creare disomogeneità tra quanto dovuto dal titolare dell'autorizzazione (soggetto passivo dell'obbligazione tributaria) e da colui che produce o vende la merce oggetto del messaggio (obbligato in solido per espressa previsione dall'articolo 16 del Regolamento n. 335).

All'articolo 21 (Esoneri/Esenzioni), dopo il comma 1 si aggiunge il seguente comma 1 bis: "E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti le attività scolastiche e complementari prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti".

Tale previsione si rende opportuna al fine di evitare che la divulgazione di comunicazioni attinenti le attività scolastiche e complementari siano effettuate con modalità improprie e, pertanto, sanzionabili ai sensi dei regolamenti della Città.

All'articolo 23 (Agevolazioni), si elimina il comma 3 "In caso di attività che rivestono carattere di pubblico interesse o utilità, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni al pagamento del canone purché sia salvaguardato l'equilibrio di bilancio".

A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 141 del 4 maggio 2009) che, riconoscendo natura tributaria al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, ne ha sancito l'assoggettamento al principio di indisponibilità del credito tributario, tutti gli atti amministrativi, compresi i regolamenti, devono essere conformati. La norma in questione, assegnando alla Giunta Comunale la facoltà di deliberare agevolazioni in caso di attività che rivestono carattere di pubblico interesse o utilità, parrebbe attribuire all'organo di governo una discrezionalità amministrativa in ordine ad an e quantum debeatur che risulta in contrasto col suddetto principio.

All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI):

- lettera B (Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari), nell'elenco dei "Casi particolari" alla lettera c) si propone di eliminare la parola "luminosi".

La modifica proposta intende consentire l'applicazione del coefficiente in questione a tutti i pannelli pubblicitari a messaggio variabile (o intermittente), indipendentemente dalla

luminosità dell'impianto (la cui presenza comporta, invece, l'applicazione dello specifico coefficiente).

Alla NOTA (7), punto 6, dopo il termine "autorizzazione" si aggiunge "o omesso subingresso nell'autorizzazione".

La modifica è conseguente, in ambito sanzionatorio, alla citata sostituzione dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 13 luglio 2015 i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito: hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 (all. 3-10 - nn.); le Circoscrizioni 4 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto).

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 174/2012, la presente deliberazione è stata inviata all'organo di revisione economico-finanziaria che in data 17 luglio 2015 ha espresso parere favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione consiliare (all. 11 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (all. 1bis - n.);
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "Allegato 2 alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2 - n.);
- 3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il

presente regolamento è stato inviato all'organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza;

- 5) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate il 1 gennaio 2015 ad eccezione della modifica riguardante l'articolo 6 che entrerà in vigore il 1 ottobre 2015;
- 6) di dare atto che il presente Regolamento sarà inviato al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 Decreto Legislativo n. 446/1997 e s.m.i..

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI
AL PERSONALE AL PATRIMONIO ED
AL DECENTRAMENTO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO PUBBLICITA' E
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
F.to Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Nomis Fosca

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebecch Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1bis - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Cuntrò
